

ASSICURAZIONE ALL RISKS PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia Industrial All Risks - Impianti Fotovoltaici**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Helvetia Industrial All Risks - Impianti Fotovoltaici" è una soluzione assicurativa che offre una gamma di garanzie a copertura di eventi che potrebbero verificarsi nel corso dell'esercizio commerciale dell'impianto fotovoltaico assicurato e che potrebbero causare danni all'impianto fotovoltaico stesso o a terzi.



Che cosa è assicurato?

"Helvetia Industrial All Risks - Impianti Fotovoltaici" assicura i danni che un impianto fotovoltaico può subire durante l'esercizio, una volta che lo stesso sia stato collaudato, pronto per l'uso e allacciato alla Rete Elettrica Nazionale.

Puoi assicurare le seguenti garanzie:

✓ **Danni diretti:** la copertura ti assicura contro i danni materiali e diretti che un impianto può subire durante il suo esercizio commerciale. La garanzia è prestata nella formula "All Risks", cioè è assicurato l'impianto contro tutti gli eventi che potrebbero verificarsi, al netto di alcune esclusioni.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate indicate in polizza.

✓ **Danni Indiretti:** la copertura ti assicura contro la perdita di produzione attesa e gli eventuali costi supplementari di esercizio dovuti ad un'interruzione o riduzione dell'attività assicurata causati dal verificarsi di uno degli eventi inclusi nella copertura.

La somma assicurata deve corrispondere al valore della produzione effettivamente realizzata dall'impianto fotovoltaico al termine dell'esercizio commerciale precedente oppure, in caso di nuova installazione, alla stima della produzione annua attesa desumibile dai dati di progetto.

✓ **Responsabilità Civile verso Terzi:** puoi tutelarti dalle conseguenze economiche che possono derivare da danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di fatti legati alla proprietà dell'impianto fotovoltaico.

L'assicurazione è prestata entro i limiti dei massimali indicati in polizza.

Personalizzazioni del rischio

- **Estensioni di garanzia:** possono essere scelte anche una o più condizioni particolari che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa, a fronte di un aumento del premio. Puoi ad esempio assicurare i guasti macchine oppure il furto, la rapina, gli atti vandalici e dolosi di terzi.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurati impianti:
 - non correttamente o non regolarmente collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
 - privi di un sistema di verifica e controllo dei dati di funzionamento degli stessi;
 - che non siano in buone condizioni di statica e manutenzione;
 - dove non sia effettuata regolare manutenzione;
 - che non siano visionati ed ispezionati periodicamente.
- ✗ Non sono assicurati macchinari prima del favorevole completamento del collaudo di accettazione; macchinari che non hanno superato verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici.
- ✗ Non sono assicurati impianti fotovoltaici ad isola, pannelli fotovoltaici stand-alone.
- ✗ Relativamente alla **Responsabilità Civile verso Terzi:** non sono coperti i danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Danni diretti:** sono esclusi i danni causati da difetti noti ed i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore e/o il venditore, nonché i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per l'esercizio, l'uso e la manutenzione. Sono esclusi i danni dovuti ad assestamento, crollo, deterioramento, usura, corrosione, ossidazione ed inquinamento, nonché i danni causati da dolo dell'Assicurato.
- ! **Danni Indiretti.** sono esclusi i danni relativi a penali e multe. Sono, inoltre, esclusi i danni conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività dovuti ad eventi eccezionali, come scioperi ed eventi di forza maggiore, dovuti a modifiche o migliorie in occasione della rimessa in efficienza dell'impianto, oppure dovuti a sospensione o annullamento di licenze, concessioni, contratti.
- ! **Responsabilità Civile verso Terzi:** sono esclusi i danni diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose. La garanzia non comprende i danni da furto, nonché le responsabilità inerenti l'attività professionale, commerciale e/o contrattuale.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sono assicurabili soltanto i rischi ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio;
- comunicare immediatamente alla Compagnia lo stato di inattività dell'azienda.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

In ogni caso, l'assicurazione termina automaticamente nei casi di cessazione di attività, di fallimento dell'assicurato o di ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione.



Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare una lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In caso di polizza poliennale con durata superiore a 5 anni, puoi recedere dal contratto solamente se già trascorso il quinquennio con le modalità sopra indicate.

Se rientri nella categoria dei 'consumatori' ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 6/9/2005, n.206*, il recesso è inoltre possibile a seguito di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento stesso. In ogni caso, la Società provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso e la scadenza annuale del contratto.

*consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta

Assicurazione all risks per l'esercizio di impianti fotovoltaici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia Industrial All Risks – Impianti fotovoltaici

Data ultimo aggiornamento: 31 Luglio 2021
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel. +39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 – Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 188.170.222 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 92.664.946 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2020 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2020/presentation-fcr-2020.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con la Compagnia stessa.

La polizza prevede le seguenti coperture:

✓ **DANNI DIRETTI**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti all'impianto fotovoltaico assicurato, collegato alla rete, collaudato e pronto per l'uso al quale è destinato, anche se di proprietà di terzi, causati da qualunque evento improvviso, imprevisto ed accidentale, salvo quanto espressamente escluso.

✓ **DANNI INDIRETTI**

La Compagnia indennizza la perdita di produzione attesa e gli eventuali costi supplementari di esercizio derivanti da una interruzione o riduzione dell'attività assicurata in conseguenza di un sinistro indennizzabile che colpisca l'impianto fotovoltaico assicurato.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'impianto fotovoltaico assicurato.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Guasti Macchine

L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da guasti accidentali meccanici ed elettrici occorsi ai macchinari, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

Sono quindi compresi nell'assicurazione i danni accidentali, improvvisi ed imprevisti causati da:

- imperizia, negligenza;
- difetti di fusione, del materiale e di costruzione;
- errori di progettazione e di montaggio, errore di progettazione e calcolo, vizio di materiale;
- incidenti fortuiti di funzionamento quali errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo di ariete, surriscaldamento locale (ad esclusione del surriscaldamento di caldaie o impianti similari quando tale surriscaldamento sia seguito da esplosione), mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
- caduta, urto, collisione o eventi similari, ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
- effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio;
- deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica; scoppio di trasformatori, di interruttori in aria o in olio.

Furto, rapina, atti vandalici e dolosi di terzi

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da furto, rapina, atti vandalici e atti dolosi di terzi.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

- * Con riferimento alla garanzia Responsabilità civile verso terzi, si precisa che non sono considerati terzi:
 - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
 - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e loro parenti o affini conviventi e non;
 - le persone che, essendo in rapporto di dipendenza e/o di parasubordinazione con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dell'impianto nonché alla conduzione di questo;
 - le Compagnia o enti che, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche.



Ci sono limiti di copertura?

! DANNI DIRETTI

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, l'assicurazione non comprende i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
 - causati da scioperi, sommesse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato;
 - causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, fenomeni tellurici, franamento o smottamento del terreno, cedimenti di terreno;
 - causati da alluvioni, inondazioni, allagamento;
 - causati da mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
 - causati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei loro amministratori e dei loro dipendenti;
 - verificatisi in occasione di furto o rapina;
 - dovuti ad assestamenti, restringimenti o dilatazioni degli enti assicurati, crolli, collasso strutturale;
 - dovuti a guasti meccanici, elettrici ed elettronici in genere, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
 - di deterioramento, logorio, usura di qualsiasi parte dell'impianto assicurato causati dal suo normale uso e funzionamento, corrosione, erosione, torsione, ossidazione, umidità, stillicidio, condensa, muffa, siccità, batteri, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
 - causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato od il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
 - per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, progettista, manutentore e fornitore del/degli impianti assicurato/i;
 - dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell'impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
 - a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato;
 - di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto assicurato e che non siano connessi con danni indennizzabili;
 - indiretti di qualunque natura;
 - da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
 - causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
- atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
- causati dall'impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi simili, software di proprietà o in licenza d'uso di:
 - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa;
- ad impianti installati su tetto di fabbricati vuoti, inoccupati, abbandonati;
- derivanti da difetti di rendimento;
- a prototipi o prime esecuzioni;
- derivanti da amianto;
- non afferenti l'impianto fotovoltaico stesso e originatisi al di fuori di esso;
- dovuti a danneggiamento o distruzione degli enti assicurati, se verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Non sono inoltre assicurabili:

- monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, salvo previsti da apposita clausola particolare;
- schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori e calcolatori elettronici, limitatamente ai sinistri di rottura, anormale funzionamento, fenomeni elettrici di qualsiasi natura;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo;
- terreni, boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere, strade, piste, dighe, pozzi, gallerie, ponti e qualsiasi proprietà sotterranea e off-shore;
- merci:
 - se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi;
 - danneggiate per mancata e/o anormale refrigerazione, surgelazione, condizionamento, essiccazione e cottura, poste in atmosfera controllata e danneggiate da anomala variazione delle condizioni ambientali di conservazione;
- aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e loro accessori;
- enti/beni in leasing o noleggiati di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
- linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli stabilimenti solo se superano la distanza di 300 metri dalle ubicazioni assicurate e/o da o a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
- macchinario che non ha superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.), comprese eventuali varianti, integrazioni, aggiornamenti ed estensioni;
- impianti fotovoltaici a isola, pannelli fotovoltaici stand-alone utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali o per qualsiasi altra destinazione d'uso;
- macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione.

I massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla copertura "Danni Diretti" sono concordati con la Compagnia e indicati in polizza.

! Con riferimento alla clausola particolare aggiuntiva "Guasti Macchine", l'assicurazione non comprende i danni:

- causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;

- verificatisi in conseguenza di danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, progettista, manutentore e fornitore del/gli impianto/i assicurato/i;
- dovuti:
 - all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
 - a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- causati da deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- verificatisi in conseguenza di danni a parti intercambiabili accessorie e utensileria in genere, a forme, matrici, stampi, mole, crivelli, funi, corde, cinghie, catene, nastri di trasmissione e simili, pneumatici, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- a catalizzatori, filtri, fluidi in genere ad eccezione degli isolanti dei conduttori di elettricità;
- a fili e cavi di collegamento, salvo i cavi elettrici che risultano compresi in garanzia, tubi flessibili, materiali di congiungimento e guarnizione e tutte le parti non metalliche;
- alle apparecchiature elettroniche;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse.

L'estensione di garanzia è prestata con gli scoperti e nei limiti delle somme assicurate concordati indicati in polizza.

! Con riferimento alla clausola particolare aggiuntiva "Furto, rapina, atti vandalici e dolosi di terzi", l'assicurazione è prestata a condizione che:

- il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato;
- siano presenti le seguenti misure di sicurezza / prevenzione:
 - le installazioni sui tetti devono essere fatte su edifici abitati o, comunque non abbandonati;
 - tutte le installazioni, quale che sia il loro livello di integrazione architettonica, dovranno essere provviste tassativamente del sistema antifurto che prevede che tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli dovranno essere a strappo o, in alternativa, essere saldati o avere la testa anti-manomissione;
 - tutte le installazioni classificate come impianto "non integrato a terra" o comunque installate su tetto o tettoie che distano dal suolo meno di 3 metri dovranno essere provviste tassativamente anche dei seguenti sistemi antifurto:
 - sistema di video sorveglianza per l'intero arco 24 ore che preveda il collegamento in remoto con un Istituto di Vigilanza che venga allertato e che intervenga in loco in caso di allarme entro 45 minuti, dimostrabile attraverso apposito sistema di rilevamento di cantiere;
 - recinzione metallica o sistema equivalente di altezza non inferiore a 2 metri.

Relativamente ai cavi elettrici / cavi di rame assicurati, è condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni che siano stati cementati i pozzetti dei cavi di potenza e sia stato reso invisibile il percorso dei suddetti cavi mediante terra o prato erboso.

L'estensione di garanzia è prestata con gli scoperti, le franchigie e nei limiti delle somme assicurate concordati indicati in polizza.

! DANNI INDIRETTI

Si precisa che la Compagnia indennizza la perdita di produzione attesa e gli eventuali costi supplementari di esercizio derivanti da una interruzione o riduzione dell'attività assicurata, a condizione che il sinistro sia indennizzabile secondo la garanzia Danni Diretti.

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, l'assicurazione non comprende:

- sinistri conseguenti ad eventi dannosi che risultino indennizzabili per effetto di estensioni della garanzia "Danni diretti" apportate dopo la stipulazione;
- danni causati da dolo e colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- danni causati da mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- danni causati da difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, o da provvedimenti imposti dalle Autorità, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;

- danni causati da sospensioni dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie per qualunque motivo anche se il sinistro non si fosse verificato;
- danni causati da mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- danni causati da impedimento e difficoltà di accesso all'impianto assicurato;
- danni causati da ritardi nell'intervento da parte del manutentore e/o fornitore dell'impianto per la riparazione dell'impianto o di parti di esso;
- danni relativi a penali, indennità o multe dovute a terzi;
- danni conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati:
 - da eventi eccezionali verificatisi durante l'inattività stessa, come gli scioperi, le serrate, i provvedimenti e gli eventi di forza maggiore;
 - da revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
 - da sospensione, scadenza, annullamento, revoca, di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti.

I massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla copertura "Danni Indiretti" sono concordati con la Compagnia e indicati in polizza.

! RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, si precisa che l'assicurazione non è operante per i danni derivanti dalla intenzionale mancata:

- osservanza delle disposizioni di legge;
- prevenzione per omessa manutenzione, riparazione e/o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire e/o contenere eventuali danni.

L'assicurazione non comprende altresì i danni:

- da furto;
- alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose che l'Assicurato in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- alle cose assicurate e/o assicurabili nelle altre sezioni del presente contratto;
- provocati da soggetti diversi dai dipendenti e/o parasubordinati dell'Assicurato;
- alle opere o cose sulle quali è installato l'impianto assicurato, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e a quelle che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e/o peso possono essere rimosse;
- cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, montaggio e/o smontaggio;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra in genere;
- conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- derivanti dalla presenza di amianto;
- risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio.

Sono inoltre esclusi:

- gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge;
- qualsiasi responsabilità inerente l'attività professionale, commerciale e/o contrattuale.

I massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla copertura "Responsabilità Civile verso terzi" sono concordati con la Compagnia e indicati in polizza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p><u>Denuncia di sinistro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>DANNI DIRETTI</u> <u>In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:</u> <ul style="list-style-type: none"> • darne immediato avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a mezzo raccomandata, telegramma o telex; il <i>sinistro</i> può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata; • in caso di sinistro presumibilmente doloso fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia; • fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute per limitare il danno. • <u>DANNI INDIRETTI</u> <u>In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:</u> <ul style="list-style-type: none"> • darne immediato avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a mezzo raccomandata, telegramma o telex; il <i>sinistro</i> può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata; • fornire alla Compagnia entro trenta giorni dal termine del periodo di indennizzo uno stato particolareggiato delle perdite subite in conseguenza del danno e gli elementi contabili necessari per la determinazione della perdita indennizzabile; • fornire alla Compagnia e ai suoi mandatari tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possano essere ragionevolmente richiesti. • <u>RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI</u> <u>In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve</u> darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ad esclusione dei sinistri mortali, per i quali il suddetto termine è ridotto a 3 giorni. Il <i>sinistro</i> può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa.
Obblighi dell'Impresa	La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.</p> <p>Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.</p> <p>Frazionamento: In alternativa al pagamento annuale del premio, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale.</p>
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> • Se la Compagnia esercita il diritto di recesso in caso sinistro, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. • Con specifico riferimento alla garanzia "Furto, rapina, atti vandalici e dolosi di terzi", qualora a seguito del sinistro la Compagnia decidesse di recedere dall'assicurazione, la stessa, entro 45 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa il premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso per la garanzia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>La polizza può essere emessa con durata annuale o poliennale, sia nella forma con tacito rinnovo che in quella senza tacito rinnovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel primo caso (forma a tacito rinnovo), in assenza di disdetta, il contratto di durata non inferiore all'anno si rinnova automaticamente, ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza contrattuale, per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza; • nel secondo caso (forma senza tacito rinnovo) la garanzia cessa in automatico alla scadenza del contratto. <p><u>Con riferimento alla garanzia "Danni Diretti"</u>, si precisa che, in caso di sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento</p> <p><u>Con riferimento alla garanzia "Danni Indiretti"</u>, in caso di inattività dell'azienda assicurata per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.</p>
Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede alcun diritto di ripensamento dopo la stipula.
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da proprietari di impianti o aziende operanti nel settore fotovoltaico, che necessita di una copertura dei rischi che potrebbero causare danni all'impianto fotovoltaico o a terzi, nel corso dell'esercizio.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 16,15%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it . Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura.- Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia**

**Assicurazione all risks per l'esercizio
di impianti fotovoltaici**

Helvetia Industrial All Risks – Impianti fotovoltaici

Condizioni di Assicurazione

Mod. H733
Ed. 07/2021

Per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

INDICE

GLOSSARIO	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	3
SEZIONE I: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI	6
SEZIONE II: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI	8
SEZIONE III: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	10
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE	12

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Compagnia.

Anno (annuo, annuale)	Periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile).
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Compagnia:	L'impresa assicuratrice, ovvero Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone.
Intermediario Assicurativo:	La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Periodo di Assicurazione:	Il periodo di validità dell'Assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia per l'assicurazione.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso - improvviso, imprevisto e accidentale - per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Territorio italiano:	Il territorio della Repubblica Italiana.

relativamente alla sezione I – Danni Diretti:

Apparecchiature elettroniche:	Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche, di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computers e mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte.
Danno liquidabile:	L'importo ottenuto dai risultati delle stime peritali prima dell'applicazione della regola proporzionale ove applicabile.
Franchigia:	L'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene dedotto dal danno liquidabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.
Furto	l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avvenuta nell'area indicata in polizza.
Guasti Macchine:	Si intendono tutti i danni derivanti ai macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da: <ul style="list-style-type: none">• negligenza, imperizia;• incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo d'ariete, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;• danni da fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;• corpi estranei. Non sono compresi i danni causati da incendio, esplosione, scoppio.
Indennizzo:	L'importo ottenuto detraendo dal <i>danno liquidabile</i> la <i>franchigia</i> e/o lo <i>scoperto</i> quando previsti, entro la <i>somma assicurata/massimale</i> assicurato o il limite di <i>indennizzo/risarcimento</i> convenuto.
Impianto fotovoltaico	Insieme di pannelli fotovoltaici opportunamente collegati in serie o in parallelo, dei sistemi ausiliari e di tutti i dispositivi necessari al trasferimento dell'energia.
GSE (Gestore Servizi Elettrici)	Il Gestore dei Servizi Elettrici è il soggetto attuatore che qualifica gli impianti fotovoltaici, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica
Macchinario:	L'impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, trasformatori, cavi elettrici di collegamento, apparecchiature di controllo e rilevazione.
Prima esecuzione o prototipo:	Un ente che abbia una potenza superiore a quella massima fino a quel momento costruita dal Contraente e dall'Assicurato ovvero caratteristiche innovative rispetto a quelle fino a quel momento progettate dal Contraente e dall'Assicurato.

Scoperto:	Percentuale del danno indennizzabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Somma assicurata:	L'importo che rappresenta il massimo esborso della Compagnia in relazione alle garanzie prestate in polizza.
Rapina	la sottrazione di cose mediante violenza alla persona e minaccia, avvenuta nell'area indicata in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nell'area stessa

Relativamente alla Sezione II – Danni Indiretti, con l'avvertenza che tutti gli importi considerati si intendono al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto:

Aggiustamenti:	Gli aggiustamenti sono quelli da apportare per tener conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il sinistro o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato. A titolo esemplificativo ma non limitativo si intendono: periodi di manutenzione, mancata cessione di energia per problemi dovuti alla rete, ecc.
Franchigia temporale	L'importo sull'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato in relazione ad un determinato periodo di tempo. È calcolata come il prodotto tra il numero di giorni previsto nella scheda di polizza come franchigia per la Sezione II – Danni Indiretti moltiplicata per il rapporto tra la somma assicurata in Sezione II – Danni Indiretti e il numero di giorni relativo al periodo d'indennizzo massimo indicato nella Scheda di Polizza
Produzione annua attesa:	La media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta negli ultimi anni solari di esercizio o, nel caso di impianti entrati in esercizio per la prima volta, è la stima preventiva effettuata dal progettista dell'impianto, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica che si presume possa essere prodotta tenendo conto dell'irraggiamento nell'ubicazione dell'impianto, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive.
Periodo di indennizzo:	Il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite massimo quello indicato in polizza, durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non è interrotto per effetto della scadenza, cessazione o sospensione della polizza né della polizza di riferimento, avvenuta dopo la data del sinistro stesso.
Sezione di riferimento:	La Sezione I – Danni Diretti che assicura le macchine e gli impianti elencati in questa polizza.
Tariffa incentivante:	La remunerazione integrativa per kWh spettante agli impianti fotovoltaici ammessi ai sensi dei Decreti Ministeriali 28 luglio 2005, 19 Febbraio 2007, 06 Agosto 2010, 05 Maggio 2011, 05 Luglio 2012 e successive eventuali modifiche.

Relativamente alla sezione III – Responsabilità Civile verso Terzi:

Cose:	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Massimale:	L'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la Compagnia in relazione alle garanzie di responsabilità civile prestate. Quando è specificato in polizza che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 cod. civ.

Art. 3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 cod. civ. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 7 Ispezione delle cose assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 8 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o della perdita, dichiara distrutte co-se che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o illese, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 9 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 10 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto gli obblighi di cui all'art. 18 "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 9 "Procedura per la valutazione del danno" delle Condizioni Generali di Assicurazione;

- 4) determinare:
- a) i dati previsti all'Art. 4 "Valore Assicurabile - Assicurazione parziale" delle Norme che regolano l'assicurazione "Danni Diretti" ai fini dell'applicabilità del disposto regolato dall'articolo stesso;
 - b) i dati previsti dall'Art. 4 delle Norme che regolano l'assicurazione "Danni Indiretti", ai fini dell'applicabilità del disposto regolato dall'articolo medesimo ("Assicurazione parziale");
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 11 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni, oppure tramite l'utilizzo di casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dalla Compagnia al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei "consumatori", ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n° 206. In quest'ultima fattispecie il recesso può avere effetto – a richiesta del Contraente medesimo – dal giorno stesso della spedizione della lettera raccomandata. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Compagnia mette a disposizione dello Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Art. 12 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più Assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 13 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

Art. 14 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno come di seguito previsto e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo o del Contraente o dei suoi Amministratori.

Art. 15 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 16 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico dell'Assicurato.

Art. 17 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 18 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Compagnia prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne immediato avviso all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., a mezzo raccomandata, telegramma o telex. Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Relativamente alla Sezione I – Danni Diretti, il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di sinistro presumibilmente doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La Compagnia si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Compagnia, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
- f) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

Relativamente alla Sezione II – Danni Indiretti, il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- g) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività dichiarata che il danno possa causare e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- h) fornire alla Compagnia entro trenta giorni dal termine del periodo di indennizzo uno stato particolareggiato delle perdite subite in conseguenza del danno e gli elementi contabili necessari per la determinazione della perdita indennizzabile;
- i) tenere a disposizione i suoi libri contabili, i registri, i conti, le fatture nonchè fornire alla Compagnia tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro dieci giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 19 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19.1 Misure restrittive (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Società non è tenuta a prestare l'assicurazione nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la Società stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

Art. 20 Valutazione del rischio

Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato, rese ai fini del presente contratto per tutte le Sezioni di Polizza in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, la Compagnia ha prestato il suo consenso e determinato il premio.

SEZIONE I: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga ad indennizzare all'Assicurato i danni materiali e diretti causati all'impianto fotovoltaico assicurato, collegato alla rete, collaudato e pronto per l'uso al quale è destinato, anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento improvviso, imprevisto ed accidentale, fatte salve le Esclusioni di cui all'art. 2 e i Beni esclusi di cui all'art. 3.
L'assicurazione è prestata per tutti i beni secondo la propria definizione, esistenti nelle ubicazioni indicate in polizza.

Art. 2 Esclusioni

La Compagnia non è obbligata in alcun caso ad indennizzare i danni:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
2. causati da scioperi, sommesse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato;
3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, fenomeni tellurici, franamento o smottamento del terreno, cedimenti di terreno;
4. causati da alluvioni, inondazioni, allagamento;
5. causati da mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
6. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
7. causati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei loro amministratori e dei loro dipendenti;
8. verificatisi in occasione di furto o rapina;
9. dovuti ad assestamenti, restringimenti o dilatazioni degli enti assicurati, crolli, collasso strutturale;
10. dovuti a guasti meccanici, elettrici ed elettronici in genere, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
11. di deterioramento, logorio, usura di qualsiasi parte dell'impianto assicurato causati dal suo normale uso e funzionamento, corrosione, erosione, torsione, ossidazione, umidità, stillicidio, condensa, muffa, siccità, batteri, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
12. causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato od il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
13. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, progettista, manutentore e fornitore del/degli impianti assicurato/i;
14. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell'impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
15. a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato;
16. di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto assicurato e che non siano connessi con danni indennizzabili;
17. indiretti di qualunque natura;
18. da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
19. causati o risultanti da:
 - a) virus informatici di qualsiasi tipo;
 - b) accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - c) cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
 - d) atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
20. causati dall'impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi simili, software di proprietà o in licenza d'uso di:
 - a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - b) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - c) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa;
21. ad impianti installati su tetto di fabbricati vuoti, inoccupati, abbandonati;
22. derivanti da difetti di rendimento;
23. a prototipi o prime esecuzioni;
24. derivanti da amianto / asbesto;
25. non afferenti l'impianto fotovoltaico stesso e originatisi al di fuori di esso;
26. dovuti a danneggiamento o distruzione degli enti assicurati, se verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art. 3 Beni esclusi

Non sono assicurabili:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, salvo se derogato con apposita clausola particolare;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori e calcolatori elettronici, limitatamente ai sinistri di rottura, scondizionamento, anormale funzionamento, fenomeni elettrici di qualsiasi natura;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo;
- f) terreni, boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere, strade, piste, dighe, pozzi, gallerie, ponti e qualsiasi proprietà sotterranea e off-shore;
- g) merci:
 - 1) se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi,
 - 2) danneggiate per mancata e/o anormale refrigerazione, surgelazione, condizionamento, essiccazione e cottura, poste in atmosfera controllata e danneggiate da anomala variazione delle condizioni ambientali di conservazione;
- h) aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e loro accessori;
- i) enti/beni in leasing o noleggiati di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
- j) linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli stabilimenti solo se superano la distanza di 300 metri dalle ubicazioni assicurate e/o da o a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
- k) macchinario che non ha superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 05/05/2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 12/05/2011, comprese eventuali varianti, integrazioni, aggiornamenti ed estensioni;
- l) impianti fotovoltaici a isola, pannelli fotovoltaici stand-alone utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali o per qualsiasi altra destinazione d'uso;
- m) macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione.

Art. 4 Valore assicurabile - Assicurazione parziale

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore di recupero delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile per ciascuna cosa eccedeva al momento del sinistro la somma rispettivamente assicurata, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

Art. 5 Determinazione del danno

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. Agli effetti art.4 delle "Norme che regolano l'assicurazione Danni Diretti", il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più Assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle Assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun impianto o macchina, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'art.4 (Valore assicurabile - Assicurazione parziale) delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Diretti;
5. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto macchinari o impianti di reparti in stato di attività.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Art. 6 Franchigia

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell'importo precisato in polizza.

SEZIONE II: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni" comma 17) delle Norme che regolano l'Assicurazione Danni Diretti, la Compagnia si obbliga ad indennizzare la perdita di produzione attesa e gli eventuali costi supplementari di esercizio derivanti da una interruzione o riduzione dell'attività dichiarata in conseguenza di un fatto dannoso indennizzabile a termini della Sezione di riferimento che colpisca l'impianto assicurato alla Sezione I – Danni Diretti, fatto salvo quanto normato all'art. 2 (Esclusioni) delle presenti Norme e fermo restando che:

- l'impianto assicurato sia correttamente e regolarmente collegato alla rete di distribuzione della energia elettrica ed esista un sistema di verifica e controllo dei dati di funzionamento dello stesso;
- sia effettuata una regolare attività di manutenzione dell'impianto, contrattualizzata con un'azienda esterna o eseguita da personale interno, purchè gli operatori deputati a tale attività siano provvisti di certificazione. In ogni caso l'attività di manutenzione deve essere dimostrabile e tracciabile;
- tale sinistro sia indennizzabile ai sensi della suddetta Sezione I – Norme che regolano l'assicurazione danni diretti.

Art. 2 Esclusioni

La Compagnia non risponde:

1. salvo patto contrario, dei sinistri conseguenti a fatti dannosi che abbiano colpito le macchine o gli impianti e che risultino indennizzabili a termini della sezione I per effetto di estensioni di garanzia a quest'ultima apportate dopo la sua stipulazione, ovvero causati da:
 - a. dolo e colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
 - b. mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa della attività;
 - c. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, o da provvedimenti imposti dalle Autorità, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - d. sospensioni dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie per qualunque motivo anche se il sinistro non si fosse verificato;
 - e. mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
 - f. impedimento e difficoltà di accesso all'impianto assicurato;
 - g. ritardi nell'intervento da parte del manutentore e/o fornitore dell'impianto per la riparazione dell'impianto o di parti di esso;
2. dei danni relativi a penali, indennità o multe dovute a terzi;
3. dei danni conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati:
 - a. da eventi eccezionali verificatisi durante l'inattività stessa; tali sono da considerare in ogni caso gli scioperi, le serrate, i provvedimenti e gli eventi di forza maggiore;
 - b. da revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione delle rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
 - c. sospensione, scadenza, annullamento, revoca, di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti.

Art. 3 Somma da assicurare

La somma da assicurare deve corrispondere al valore della produzione effettivamente realizzata dall'impianto fotovoltaico al termine dell'esercizio commerciale precedente.

Nel caso in cui non vi sia esercizio commerciale precedente, trattandosi di nuova installazione, la somma da assicurare dovrà corrispondere alla stima della produzione annua attesa desumibile dai dati di progetto.

Il premio della presente Sezione è determinato sulla base della somma assicurata indicata in polizza.

Per ogni periodo di assicurazione successivo alla stipulazione della polizza, l'Assicurato è esonerato dal dichiarare il valore della produzione effettivamente realizzata, purché tale valore non risulti superiore al 10% (dieci per cento) rispetto a quello indicato nella scheda di polizza.

Solo qualora il valore risulti superiore al 10% (dieci per cento) l'Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal termine dell'annualità assicurativa e la Compagnia stessa, a seguito di tale comunicazione provvede ad emettere atto di variazione adeguando il premio relativo al periodo di assicurazione in corso e determinando il nuovo premio di rinnovo. La differenza di premio per il periodo di assicurazione in corso deve essere pagata alla Compagnia entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione da parte della Compagnia.

Se l'Assicurato omette di effettuare la comunicazione di cui sopra o di pagare il premio in aumento previsto per il periodo di assicurazione in corso, in caso di sinistro la Compagnia risarcisce il danno in proporzione fra la somma assicurata indicata in polizza, maggiorata del 10% (dieci per cento), ed il valore della produzione effettiva accertata.

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge applicabili.

Per quanto concerne la stima somma assicurata e la determinazione dell'indennizzo dovranno essere applicati gli opportuni "Aggiustamenti" per tenere in considerazione i fattori che influenzano la produzione dell'impianto fotovoltaico.

Art. 4 Assicurazione parziale

Se la somma assicurata al momento del sinistro fosse inferiore alla produzione effettiva dell'impianto (proporzionalmente aumentato qualora il periodo massimo di indennizzo superi i dodici mesi), l'indennizzo sarà ridotto in proporzione.

Art.5 Determinazione dell'indennizzo

L'ammontare del danno si determina secondo le norme seguenti.

- a. Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante.

- b. Si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 5 (cinque) giorni successivi al sinistro tramite lettura del contatore, prima della riparazione, determinandone la produzione media giornaliera.

Il valore determinato ai punti a) e b) sarà oggetto di aggiustamento per tenere conto dell'andamento dell'attività e di ogni altro fattore concomitante che influenzi l'attività stessa indipendentemente dal verificarsi del sinistro, in modo che la produzione e il fatturato non realizzati rappresentino nel modo più fedele possibile quelle che si sarebbe realizzato in assenza di sinistro. A titolo esemplificativo e non limitativo s'intendono periodi di manutenzione, mancata cessione di energia per problemi dovuti alla rete, coefficiente di irradiazione e irraggiamento ecc.

- c. La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b), opportunamente rivista per tener conto degli aggiustamenti, viene moltiplicata per:
- c1) il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
 - c2) il valore dell'incentivo erogato dal GRTN per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28/07/05 relativo al conto energia, e sue successive modifiche.
- d. L'indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto al netto dei giorni di franchigia stabiliti in polizza.

Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dallo indennizzo come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell'indennizzo da parte della Compagnia fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l'Assicurato è tenuto alla restituzione alla Compagnia dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

Art. 6 Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato continua l'attività in luoghi diversi da quelli indicati in polizza, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tale attività sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo di indennizzo.

Art. 7 Cessazione dell'attività

L'assicurazione di cui alla presente Sezione cesserà automaticamente nei casi di cessazione di attività, di fallimento dell'Assicurato o di ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione.

L'Assicurato non sarà comunque liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non abbia dato opportuna comunicazione alla Compagnia; è peraltro dovuto per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.

Art. 8 Costi fissi di esercizio non assicurati

Se uno o più dei costi fissi dell'attività dichiarata non fossero assicurati nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio, ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra la somma assicurata e la stessa somma assicurata sommata ai costi fissi di esercizio non assicurati.

Art. 9 Sospensione dell'assicurazione

In caso di inattività dell'Azienda assicurata per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella della stessa che continua ad essere in attività.

Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Compagnia.

SEZIONE III: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 commi 3), 4) e 5), 13, 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione non s'intendono operanti per la presente Sezione di Polizza; inoltre con esclusivo riferimento alla presente Sezione di Polizza, l'art. 18 "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione, s'intende annullato e sostituito dalla sottosezione "In caso di sinistro" di seguito riportata.

Art. 1 Oggetto della copertura assicurativa

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'impianto fotovoltaico indicato sulla scheda di polizza. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 2 Dichiarazione

L'Assicurato dichiara che gli impianti, i macchinari e le relative pertinenze risultano:

- in buone condizioni di statica e di manutenzione;
- visionati ed ispezionati periodicamente;
- revisonati e mantenuti in base alle disposizioni vigenti.

Il Contraente/Assicurato dichiara inoltre di essere a conoscenza che l'assicurazione non è operante per i danni derivanti dalla intenzionale mancata:

- osservanza delle disposizioni di legge;
- prevenzione per omessa manutenzione, riparazione e/o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire e/o contenere eventuali danni.

Art. 3 Altre Assicurazioni

Le Parti convengono che, in caso risultino operanti altre assicurazioni stipulate con altri assicuratori dall'Assicurato e/o da altri soggetti la presente polizza opererà in secondo rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza del massimale garantito dalla presente polizza.

Art. 4 Persone non considerate terze

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza e/o di parasubordinazione con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dell'impianto nonché alla conduzione di questo;
- le Compagnia o enti che, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche.

Art. 5 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- da furto;
- alle Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose che l'Assicurato in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- alle Cose assicurate e/o assicurabili nelle altre sezioni del presente contratto;
- provocati da soggetti diversi dai dipendenti e/o parasubordinati dell'Assicurato;
- alle opere o Cose sulle quali è installato l'impianto assicurato, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e a quelle trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e/o peso possono essere rimosse;
- cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, montaggio e/o smontaggio;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra in genere;
- conseguenti a:
 - 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- derivanti dalla presenza di amianto;
- risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio.

Sono altresì esclusi:

- gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.
- qualsiasi responsabilità inerente l'attività professionale, commerciale e/o contrattuale.

Art. 6 Franchigia

Qualora non operi la clausola di secondo rischio precisata all'art 3 - Altre assicurazioni delle Condizioni relative alla Responsabilità civile verso terzi, si conviene tra le Parti che l'Assicurazione, limitatamente ai danni a Cose, è prestata con l'applicazione della franchigia per sinistro riportata nella scheda di polizza.

Art. 7 Validità territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio italiano.

Art. 8 Validità temporale

L'Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, salvo dove diversamente pattuito.

Art. 9 Massimale – Pluralità di assicurati

Il Massimale stabilito in polizza resta in ogni caso unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. I limiti di risarcimento previsti dalle Condizioni Integrative ed eventuali altre estensioni, ove disciplinate, non s'intendono in aggiunta al Massimale, ma sono una parte dello stesso e rappresentano l'obbligazione massima della Compagnia, per capitale, interessi e spese per sinistro e per anno assicurativo.

In Caso di Sinistro

Art. 10 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a esclusione dei sinistri mortali, per i quali il suddetto termine è ridotto a 3 giorni. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

Art. 11 - Valore del bene e assicurazione parziale

Il Premio è determinato sul valore dell'impianto e deve corrispondere al valore a nuovo senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza ininfluyente. Se al momento del Sinistro il valore determinato a norma di quanto precede, supera di oltre il 10% (dieci per cento) il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato e risultante al momento del Sinistro e in ogni caso nei limiti dei Massimali ridotti in uguale proporzione.

Art. 12 - Gestione delle vertenze di danno

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

1 - GUASTI MACCHINE

Oggetto dell'assicurazione

A parziale deroga dell'art. art.2 – Esclusioni della Sezione I: Norme che regolano l'assicurazione Danni Diretti, comma 10), ferme le altre esclusioni e quanto già garantito dalla Sezione I – Danni Diretti, la Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da guasti accidentali meccanici ed elettrici occorsi ai macchinari, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

Per "guasto" si deve intendere un danno accidentale, improvviso e impreveduto causato da:

- a) imperizia, negligenza;
- b) difetti di fusione, del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio, errore di progettazione e calcolo, vizio di materiale;
- c) incidenti fortuiti di funzionamento quali errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo di ariete, surriscaldamento locale (ad esclusione del surriscaldamento di caldaie o impianti similari quando tale surriscaldamento sia seguito da esplosione), mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
- d) caduta, urto, collisione o eventi similari, ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
- e) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica; scoppio di trasformatori, di interruttori in aria o in olio;
- f) qualsiasi altro evento che non sia qui di seguito escluso, ferme le esclusioni riportate all'art. 2 (Esclusioni) e Art. 3 (Beni Esclusi) delle "Norme che regolano l'assicurazione Danni Diretti".

La Compagnia non è obbligata ad indennizzare i danni:

- a) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- b) verificatisi in conseguenza di danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, progettista, manutentore e fornitore del/gli impianto/i assicurato/i;
- c) dovuti:
 - all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
 - a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- d) causati da deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- e) verificatisi in conseguenza di danni a parti intercambiabili accessorie e utensileria in genere, a forme, matrici, stampi, mole, crivelli, funi, corde, cinghie, catene, nastri di trasmissione e simili, pneumatici, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- f) a catalizzatori, filtri, fluidi in genere ad eccezione degli isolanti dei conduttori di elettricità;
- g) a fili e cavi di collegamento, salvo i cavi elettrici che risultano compresi in garanzia, tubi flessibili, materiali di congiungimento e guarnizione e tutte le parti non metalliche;
- h) alle apparecchiature elettroniche;
- i) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- j) verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse.

Determinazione del danno per la garanzia Guasti Macchine

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in polizza, secondo le norme seguenti:

- a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro;
 - 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), detratto l'importo stimato come sub a2).
- b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
 - 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
 - 2) si stima il valore ricavabile dei residui al momento del sinistro.L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), detratto l'importo come sub b2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) detratto a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese sostenute per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavori di scavo, sterro, reinterro e/o altri lavori edili, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

La Compagnia ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Tale estensione di garanzia viene prestata con lo scoperto e relativo minimo di scoperto indicati in polizza per il danno materiale diretto e della franchigia indicata in polizza, espressa in giorni, dalla data di denuncia del sinistro per il relativo

danno indiretto.

Relativamente a tale garanzia, la Compagnia risponde fino alla concorrenza del limite d'indennizzo indicato in polizza per sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

Danni di serie

Per "danni di serie" si intendono i danni derivanti da sinistri dovuti a uno stesso difetto (vizi di materiale, difetti di fabbricazione, difetti di fusione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio), anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi annui di assicurazione.

Eventuali danni di serie come sopra definiti verranno indennizzati secondo la seguente regola:

- 1° sinistro: indennizzo a termini di polizza
- 2° sinistro: 70% dell'indennizzo;
- 3° sinistro: 40% dell'indennizzo;
- 4° sinistro: 20% dell'indennizzo;
- dal 5° sinistro: nessun indennizzo.

Resta a carico dell'Assicurato lo scoperto, per ciascun sinistro, indicato nella Scheda di polizza.

In nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la medesima annualità assicurativa, importo superiore a quelli indicati nella Scheda di polizza.

Contratto di manutenzione programmata

L'assicurato deve garantire un piano di manutenzione e un contratto di manutenzione che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario.

Indipendentemente dalle operazioni di manutenzione di cui sopra, l'Assicurato deve comunque attenersi alle istruzioni del costruttore circa le modalità d'uso e di manutenzione a suo carico e deve esser in grado di esibire, a richiesta della Compagnia, le schede di manutenzione che certifichino la attività manutentiva, la data in cui è stata realizzata e l'operatore che l'ha effettuata; l'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente clausola comporta l'inoperatività dell'assicurazione.

Trasformatori, alternatori e inverters

In caso di danno a trasformatori, ad alternatori e ad inverters, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, con il massimo del 50%.

2 - FURTO, RAPINA, ATTI VANDALICI E DOLOSI DI TERZI – MISURE DI SICUREZZA PER IL FURTO

A parziale deroga dell'art.2 – Esclusioni della Sezione I: Norme che regolano l'assicurazione Danni Diretti, comma 2) e comma 8), la Compagnia risponde dei danni derivanti da furto, rapina, atti vandalici e atti dolosi di terzi.

È condizione essenziale per l'indennizzabilità dei suddetti danni che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato. Inoltre l'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che siano presenti le seguenti misure di sicurezza / prevenzione:

- 1) le installazioni sui tetti devono essere fatte su edifici abitati o, comunque non abbandonati, pena la perdita del diritto all'indennizzo;
- 2) tutte le installazioni, quale che sia il loro livello di integrazione architettonica, pena la perdita del diritto all'indennizzo, dovranno essere provviste tassativamente del sistema antifurto che prevede che tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli dovranno essere a strappo o, in alternativa, essere saldati o avere la testa anti-manomissione;
- 3) tutte le installazioni classificate come impianto "non integrato a terra" o comunque installate su tetto o tettoie che distano dal suolo meno di 3 metri dovranno essere provviste tassativamente dei seguenti sistemi antifurto, ad integrazione di quanto già disposto dal comma 2) del presente articolo:
 - sistema di video sorveglianza per l'intero arco 24 ore che preveda il collegamento in remoto con un Istituto di Vigilanza che venga allertato e che intervenga in loco in caso di allarme entro 45 minuti, dimostrabile attraverso apposito sistema di rilevamento di cantiere;
 - recinzione metallica o sistema equivalente di altezza non inferiore a 2 metri.

Fatto salvo quanto sopra stabilito, si prende atto tra le Parti che relativamente ai cavi elettrici / cavi di rame assicurati con la presente polizza, è condizione essenziale per l'indennizzabilità dei suddetti danni che siano stati cementati i pozzetti dei cavi di potenza e sia stato reso invisibile il percorso dei suddetti cavi mediante terra o prato erboso.

Tale estensione di garanzia viene prestata con lo scoperto e relativo minimo di scoperto indicati in polizza per il danno materiale diretto e della franchigia indicata in polizza, espressa in giorni, dalla data di denuncia del sinistro per il relativo danno indiretto.

Relativamente a tale garanzia, la Compagnia risponde fino alla concorrenza del limite d'indennizzo indicato in polizza per sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia "Furto, rapina, atti vandalici e dolosi di terzi" mediante preavviso di giorni 10 (dieci) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In tale circostanza la Compagnia, entro 45 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso relativamente alla suddetta garanzia.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5520360 – 5351461
www.helvetia.it – PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031